

Atto 852 30.11.2021

allegato "A" al rep.n. 72.809 e racc.n.36.751

STATUTO SOCIALE

Titolo I°

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

ART. 1°

E' costituita una società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale "**LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE S.R.L. Società Benefit**". La denominazione sociale può essere usata in forma breve con la sigla "**LINIFICIO S.R.L. SB**".

ART. 2°

La società ha per oggetto principale l'esercizio dell'industria e del commercio dei filati e tessuti di lino, canapa ed altre materie tessili naturali, artificiali e sintetiche.

Essa potrà esercitare anche imprese industriali di altra natura e compiere in genere operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che abbiano per scopo il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge.

Potrà altresì dare e ricevere partecipazioni, sotto qualsiasi forma a e da società o imprese aventi oggetto analogo al proprio o che contribuiscono all'esplicazione di esso, prestare fidejussioni o altre garanzie reali per obbligazioni di terzi qualunque ne sia l'oggetto, con espressa esclusione dello svolgimento di tali attività nei confronti del pubblico. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, commi da 376 a 384, la Società, nell'esercizio delle sue attività economiche, intende perseguire anche finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

A tal fine la Società si impegna a:

- a) valorizzare con plurime e diversificate iniziative i contenuti sostenibili ed etici di tutta la produzione e della conseguente offerta al mercato di prodotti naturali quali il lino e la canapa, con l'obiettivo di adottare metodi eco-compatibili nella loro produzione e commercializzazione, riducendo l'impatto sull'ambiente dei suoi processi produttivi e proponendo prodotti ecologici e biologici;
- b) contribuire allo sviluppo di un modello di filiera sostenibile, ed in particolare alla crescita di una catena di fornitura del lino e della canapa responsabile, etica e tracciata, collaborando, a monte, con i coltivatori e, a valle, con i produttori di tessuto e/o di prodotti finiti anche attraverso lo scambio reciproco di conoscenze e competenze, al fine di ottimizzare le sinergie e di promuovere pratiche rispettose dell'ambiente e delle persone,

in modo altresì da tutelare le risorse naturali, la biodiversità e la vitalità del suolo;

c) adottare processi e tecnologie per recuperare e riutilizzare, ove possibile, materiali secondari in un'ottica di circolarità;

d) valorizzare le persone che lavorano in azienda tramite percorsi di formazione e di sviluppo delle competenze, e con iniziative che permettano un maggiore benessere nell'ambiente di lavoro;

e) partecipare alle iniziative di promozione culturale e ambientale intraprese da e/o in collaborazione con le comunità territoriali locali al fine di promuovere anche la cultura tessile del lino e della canapa propria del territorio, con l'intento di contribuire alla conservazione ed alla trasmissione di detta cultura e dei relativi valori;

f) fornire al cliente finale ed al pubblico in generale informazioni relative alla sostenibilità e tracciabilità del prodotto al fine di contribuire alla conoscenza ed alla consapevolezza dei processi produttivi adottati dall'azienda.

ART. 3°

La Società ha sede legale in Valdagno (VI). Gli Amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

ART. 4°

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Titolo II°

Capitale sociale - Quote - Titoli di debito - Finanziamento

ART. 5°

Il capitale sociale è di Euro 27.648.000 (ventisette milioni seicento quarantottomila) suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C.

ART. 6°

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.

Le quote di nuova emissione, salvo il caso di cui all'art. 2482-ter C.C, possono essere offerte a terzi, salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci che non hanno consentito alla decisione.

ART. 7°

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per successione mortis causa.

ART. 7 BIS

Il soggetto che diviene unico socio o cessa di essere tale è tenuto a comunicare alla Società l'avvenuto mutamento della sua qualità, nonché le sue generalità, al fine di consentire agli Amministratori di effettuare le comunicazioni previste

dalle legge.

ART. 8°

La Società, con delibera non delegabile e da assumersi in forma collegiale in via esclusiva dell'organo amministrativo, può emettere titoli di debito nei limiti ed alle condizioni di legge.

La deliberazione di emissione, che deve risultare da verbale redatto da Notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

ART. 8° BIS

La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 C.C e delle norme pro-tempore vigenti in materia di raccolta del risparmio tra Soci, finanziamenti fruttiferi e non, che in mancanza di diversa determinazione si presumono infruttiferi.

Titolo III°

Decisioni dei Soci - Assemblea

ART. 9°

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei Soci sono adottate con deliberazione assembleare ovvero non in forma assembleare.

Le decisioni dei Soci, in forma assembleare e non, sono assunte con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

ART. 10°

Sono riservate alla competenza esclusiva dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio,
- b) la distribuzione di utili e riserve,
- c) la nomina e revoca degli Amministratori, la determinazione dei relativi compensi,
- d) la nomina, se prevista, dell'organo di controllo e del revisore, la determinazione dei relativi compensi,
- e) l'approvazione dei piani strategici, industriali e dei budget nonchè le loro revisioni,
- f) la nomina di Direttori, anche generali, e la determinazione dei relativi compensi,
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo, ivi comprese fusioni e scissioni;
- h) le decisioni di compiere operazioni che comportino una modificazione dell'oggetto sociale o modificazioni dei diritti dei Soci,
- i) ogni decisione relativa ad atti di disposizione o di acquisto di partecipazioni, dirette o indirette, in società o imprese;

- j) le decisioni relative a cessioni, acquisizioni, trasferimenti, affitti di aziende, rami di azienda, e comunque aventi ad oggetto assets della Società inclusi marchi, brevetti e beni immobili di proprietà della stessa;
- k) ogni altra decisione riservata in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;
- l) le decisioni in merito allo scioglimento anticipato della Società, alla nomina o revoca dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Le decisioni riservate ai Soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) d), e) ed f) possono essere assunte, ad iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di tanti Soci che rappresentino almeno il venti per cento del capitale sociale, mediante sottoscrizione da parte dei Soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.

La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel libro di cui all'art. 2478, comma primo, n. 2, C.C..

La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun socio parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione a tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati.

La decisione è adottata quando pervenga e consti al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso di tanti soci che raggiungano il quorum previsto all'ultimo comma del precedente articolo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti i Soci, Amministratori e Sindaci, se nominati.

ART. 11°

Devono essere assunte in forma assembleare le decisioni di cui alle lettere g), h), i), j), k), ed l) del precedente articolo 10.

ART. 12°

La convocazione dell'Assemblea è fatta dagli Amministratori con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio dei Soci, degli Amministratori e, se nominati, dei Sindaci, non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori e Sindaci, ove nominati, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 13°

Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci legittimati ai sensi di legge. Ogni Socio ha un voto per ogni euro di quota. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non Amministratore o Sindaco o dipendente della Società. L'intervento in Assemblea può avvenire tramite collegamento audio/visivo nel rispetto dei principi dell'art. 17, terzo comma, del presente statuto. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.

ART. 14°

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

Titolo IV°

Amministrazione

ART. 15°

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a sei membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori si intende costituito un consiglio di amministrazione, salvo che all'atto della nomina o successivamente i Soci stabiliscano, fermo comunque quanto previsto dall'art. 17, ultimo comma, del presente statuto, con decisione sempre revocabile, che l'amministrazione e la rappresentanza sociale sia affidata singolarmente agli Amministratori, in via disgiunta, congiunta o da esercitarsi a maggioranza ovvero con le altre modalità previste all'atto della nomina stessa.

Gli Amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 C.C..

Nel caso in cui l'Amministratore abbia in essere un rapporto dirigenziale con la Società o con le Società che la controllano o dalla stessa controllate, la cessazione di detto rapporto costituisce causa di decadenza dalla carica di amministratore, senza alcun indennizzo o risarcimento.

La revoca dell'/degli amministratore/i può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca anche qualora questa avvenga senza giusta causa.

Qualora vengano meno uno o più Amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene per designazione dei Soci. L'Amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute in occasione ed a causa dell'espletamento delle loro funzioni, può essere riconosciuto un compenso annuo per l'opera prestata, in misura fissa e/o in forma di partecipazione agli utili, conformemente alla volontà espressa dai Soci.

ART. 16°

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salve le eventuali limitazioni stabilite in sede di nomina e ad eccezione delle materie riservate ai soci dalla legge o dal presente statuto. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ART. 17°

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con lettera raccomandata, con telefax, ovvero a mezzo di posta elettronica, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza il Consiglio può essere convocato anche per via telefonica mediante invio di cosiddetti s.m.s. (short message service), con un preavviso di almeno ventiquattro ore. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei Consiglieri in carica o il Collegio Sindacale, se nominato. La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora in cui si terrà l'adunanza nonché degli argomenti oggetto di discussione.

Il Consiglio di Amministrazione si costituisce validamente

con l'intervento di più della metà dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Su iniziativa del Presidente da comunicare, con la relativa documentazione, ove istituito, anche al Collegio Sindacale, le decisioni del Consiglio possono essere prese altresì, ai sensi dell'art. 2475 C.C., mediante sottoscrizione da parte degli Amministratori, anche in luoghi e tempi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro di cui all'art. 2478, comma primo, n. 3, C.C.

Tutti gli Amministratori devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale che deve concludersi entro il termine di volta in volta stabilito dal Presidente.

La decisione è adottata quando partecipi e consti al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione è attribuita alla competenza collegiale dell'Organo Amministrativo senza facoltà di delega, anche nel caso in cui i Soci si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 15, comma 2, ferma peraltro sempre la possibilità che la riunione si svolga in audio o teleconferenza ai sensi dei precedenti comma.

ART. 18°

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i Soci, nomina tra i suoi componenti un Presidente e può nominare un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge (art. 2381 C.C. in quanto applicabile) e di statuto, proprie funzioni al Presidente, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi membri.

ART. 18° BIS

Il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (e successive modifiche ed integrazioni), anche quale Responsabile in materia di ambiente ed incolumità pubblica, corrisponde, di regola, al soggetto che ha la responsabilità della singola unità produttiva o di business, ovvero - in ogni caso - a soggetti dotati di idonei requisiti di esperienza e di conoscenza dell'unità produttiva o di business.

L'Organo competente, assembleare o amministrativo, ove presente, provvede, previo parere non vincolante dell'Organo di Controllo, se nominato, alla nomina e alla revoca di tali soggetti con facoltà altresì di individuare forme di coordinamento tra i Datori di lavoro, ferma restando la responsabilità di ciascuno di essi in relazione alla singola unità produttiva o di business.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la figura del Datore di Lavoro in relazione alla singola unità produttiva o di business, l'Organo competente provvede tempestivamente alla nomina o sostituzione, secondo quanto disposto nei paragrafi precedenti del presente articolo.

ART. 18° TER

La società è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'articolo 2 del presente Statuto. A tal riguardo viene individuato il soggetto od i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.

La società redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
 - b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla Legge n. 208/2015 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla medesima legge;
 - c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.
- La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società.

ART. 19°

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori investiti di poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza nonché agli Amministratori Delegati, nei limiti delle attribuzioni

loro conferite, spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

Titolo V°

Organo di Controllo e Revisione legale

ART. 20°

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene svolta dall'organo di controllo o dal revisore, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.

Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Titolo VI°

Bilancio

ART. 21°

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 22°

Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procedono alla formazione del bilancio. Entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari circostanze, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, C.C., è convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

Gli utili netti attuali, dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) di essi destinata a riserva legale, fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono distribuiti tra i Soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dei Soci.

Titolo VII°

Recesso - Scioglimento - Liquidazione

ART. 23°

Il recesso è consentito nei casi, nei termini e nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto. I soci che

recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale della circoscrizione nella quale ha sede la società. Si applicano le disposizioni dell'art. 2473 C.C..

ART. 24°

L'Assemblea, in caso di scioglimento della Società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Titolo VIII°

Norme Finali

ART. 25°

Al presente statuto si applica la legge italiana.

Art. 26°

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto sono validamente fatte, se non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario risultante dal registro delle imprese o dai libri sociali, coincidente con la sua residenza o con la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. In caso di trasferimento all'estero l'interessato dovrà eleggere un domicilio in Italia. E' onere della parte interessata comunicare alla società le variazioni dei predetti dati e provvedere a che le risultanze dei libri sociali e del Registro delle Imprese siano correttamente aggiornate.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o fax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società o risultanti dal registro delle imprese e/o dai libri sociali.

Art. 27°

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati come "giorni liberi" e, cioè, non considerando nè il giorno iniziale nè quello finale. Se il termine scade un giorno festivo lo stesso s'intende prorogato al primo giorno seguente non festivo.

F.TO LUCA VIGNAGA

F.TO PIERLUIGI FUSCO GIRARD

F.TO GIANFRANCO DI MARCO LS